

Edili (industria)

Allegato a contratto individuale di lavoro

Parti contraenti

ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI e AGCI Produzione e Lavoro, FENEAL-UIL FILCA-CISL, FILLEA-CIGL

Trattamento economico

Liv.	Minimi		Contingenza (1)
	1.3.2022	1.7.2023	
7	1.894,71	1.974,71	533,82
6	1.705,23	1.777,23	529,63
5	1.421,02	1.481,02	523,35
4	1.326,31	1.382,31	521,25
3	1.231,56	1.283,56	519,16
2	1.108,41	1.155,21	516,43
1	947,36	987,36	512,87

(1) Valori congelati alla data dell'11/11/1991 (accordo sindacale 31.7.1992).

EDR : euro 10,33

Attenzione: Nella tabella sopra riportata la retribuzione è riferita al tempo pieno e deve essere indicata quella corrispondente al livello attribuito nel contratto individuale di lavoro che è stato sottoscritto.

Parametri e coefficienti contrattuali

Numero mensilità	Coefficiente giornaliero	Coefficiente orario	Orario normale di lavoro settimanale
14, impiegati 12 (1), operai	25	173	40 ore distribuite su 5 giorni

(1) Più accantonamenti alla Cassa Edile.

Indennità di trasferta

a. Operai: oltre al rimborso delle spese di viaggio ha diritto a percepire una diaria pari al 10% della retribuzione. In caso di pernottamento in luogo l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio e a provvedere per l'alloggio e il vitto o al rimborso delle spese relative (se non concordate in misura forfetaria). In caso di pernottamento in luogo l'operaio non ha diritto alla diaria di cui sopra;

b. Impiegati: rimborso, a piè di lista, delle spese di trasporto, vitto e alloggio. Inoltre deve essere corrisposto:

- nel caso di pernottamento fuori sede un'indennità giornaliera del 15% sull'ammontare delle spese di soggiorno (vitto e alloggio);

- nel caso che non sia costretto a pernottare fuori sede e la missione si protragga per l'intera giornata, un'indennità del 15% sull'ammontare delle spese di vitto.

Trasferta regionale

In carenza di disciplina regionale, a decorrere dall'1.10.2022, anche nell'ipotesi di cantieri con durata superiore a 3 mesi, la trasferta regionale comporterà che l'impresa effettuerà tutti gli adempimenti per i propri lavoratori in trasferta presso la propria Cassa Edile di provenienza, per tutta la durata della trasferta stessa.

Cassa edile

Previo accantonamento delle relative quote contrattuali (datore lavoro e lavoratore), sono erogate: gratifica natalizia, ferie, ore di riduzione orario (fino al 30.9.2000), anzianità professionale edile ed altre provvidenze. A decorrere dall'1.10.2000 la percentuale di riposi annui pari al 4,95% verrà corrisposta direttamente dall'impresa al lavoratore.

Con verbale di accordo del 18.7.2018 le parti stabiliscono quanto segue: le Casse Edili devono assolvere alla propria primaria attività di servizio a favore di lavoratori ed imprese, in modo compatibile con i propri costi di gestione e con la piena certezza di risultato, rispetto ai nuovi compiti affidati ad essi dagli accordi contrattuali. In perfetta coerenza con questa fondamentale premessa le Casse Edili sono pertanto tenute a garantire la gestione delle risorse in grado da mettere in positivo equilibrio la sostenibilità dei costi, l'efficacia dei servizi e l'efficienza della propria organizzazione, corrispondendo al contempo le prestazioni stabilite per imprese e lavoratori. Il contributo Cassa Edile, a decorrere dall'1.10.2018, è fissato nella misura del 2,25%, ferma restando l'aliquota destinata alle prestazioni sanitarie dal precedente CCNL pari allo 0,25%, sino a tutto il 31.12.2018. A decorrere dall'1.1.2019 la suddetta aliquota dello 0,25% decade, in quanto assorbita nel contributo dello 0,60% per il Fondo Sanitario. Le ulteriori prestazioni per gli operai, fermo restando quanto previsto sul Fondo Sanitario, saranno riconosciute nella misura dello 0,45% del predetto contributo del 2,25% alla Cassa Edile. Dall'1.1.2019, l'insieme delle prestazioni agli operai diverse da quelle sanitarie saranno erogate dalle Casse Edili nella misura dello 0,45% del predetto contributo del 2,25% alla Cassa Edile. La restante aliquota dello 1,05%, fermo restando i rimborsi alle imprese per malattia e infortunio, dovrà essere finalizzata al rilancio del contratto di settore mediante premialità da riconoscere alle imprese.

Gratifica natalizia

Vedere Cassa edile.

Tredicesima

Impiegati: 1 mensilità, da erogare entro il 20.12.

Attenzione: L'importo della tredicesima è da riproporzionare alla durata del rapporto di lavoro indicata nel contratto individuale di lavoro che è stato sottoscritto.

Quattordicesima

Impiegati: premio annuo - 1 mensilità, da erogare entro il 30.6.

Attenzione: L'importo della quattordicesima è da riproporzionare alla durata del rapporto di lavoro indicata nel contratto individuale di lavoro che è stato sottoscritto.

Scatti di anzianità

Impiegati - 5 scatti biennali:

Livello	Importo
7	13,94
6	12,85
5	10,46
4	9,62
3	8,99
2	8,22
1	8,22

Attenzione: L'importo degli scatti che verrà erogato corrisponde al livello attribuito nel contratto individuale di lavoro che è stato sottoscritto, o che è stato successivamente acquisito.

Maggiorazioni orarie

Ammessi nei limiti di 250 ore annuali.

Maggiorazioni:	Operai	Impiegati
1. lavoro straordinario diurno	35%	35%
2. lavoro festivo	45%	45%
3. lavoro straordinario festivo	55%	55%
4. lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati	28%	34%
5. lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati	9%	
6. lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati	12%	10%
7. lavoro notturno del guardiano	8%	
8. lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte	16%	
9. lavoro straordinario notturno	40%	47%
10. lavoro festivo notturno	50%	50%
11. lavoro festivo notturno straordinario	70%	70%
12. lavoro domenicale con riposo compensativo, escluso turnisti	8%	

Per gli operai le percentuali corrispondenti alle voci 1, 2, 3, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo la percentuale di cui alle voci 5 e 6.

Indennità

- Qualora l'azienda ripartisca su 6 giorni l'orario normale di lavoro, per le ore prestate nella giornata di sabato è dovuta la maggiorazione dell'8%;
- Di maggiorazione per i capi squadra: 10%;
- Lavori in alta montagna o zona malarica: concordata dalle competenti organizzazioni territoriali;
- Per lavori disagiati vari: la percentuale di indennizzo varia dal 4% al 55% in funzione della tipologia di lavoro eseguito;
- Di galleria: per gli operai le percentuali previste sono 18%, 26% e 46%, in funzione del tipo di lavoro che si effettua in galleria; per gli impiegati pari a euro 25,82;
- Per i lavori in cassoni ad aria compressa: da 0 a 10 metri, 54%; da oltre 10 a 16 metri, 72%; da oltre 16 a 22 metri, 120%; oltre 22 metri, 180%;
- Lavori marittimi: a. personale imbarcato su natanti con o senza motore - vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali; b. lavori sotto acqua: palombari - indennità del 100% da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore a un'ora e mezza; lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata. Nel caso di una sola immersione di durata inferiore a un'ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a 4 ore;
- Di trasferimento: operai - oltre al rimborso delle spese di trasporto per lui e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscano, nonché per le masserizie, gli dovrà essere corrisposta "una tantum" una somma a titolo di indennità il cui importo sarà concordato con l'impresa. L'operaio ha diritto altresì al rimborso delle spese sopportate per anticipata risoluzione del contratto di affitto, se dovute, per un massimo di 3 mesi. Impiegati - rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e trasporto delle masserizie. In aggiunta sarà corrisposta un'indennità commisurata a mezza mensilità se l'impiegato non ha familiari a carico e una mensilità se con familiari a carico. Verrà inoltre corrisposta un'indennità supplementare pari all'importo di cinque giornate per ogni componente il nucleo familiare che con lui si trasferisce e il rimborso delle spese per anticipata risoluzione del contratto di affitto fino ad un massimo di 3 mesi di pigione;
- Indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario: 25% dello stipendio mensile, dell'ex indennità di contingenza, del premio di produzione e dell'elemento economico territoriale.

Indennità di cassa: 8% minimo + contingenza

Ferie

- operai: 4 settimane (pari a 160 ore per gli operai di produzione);

- impiegati: 4 settimane. Agli impiegati che entro il 31.12.1978 abbiano maturato 14 anni di anzianità di servizio è riconosciuto il diritto ad una 5a settimana di ferie.

Attenzione: Le ferie maturate sono da riproporzionare alla durata del rapporto di lavoro indicata nel contratto individuale di lavoro che è stato sottoscritto.

Permessi retribuiti

- Ai rappresentanti per la sicurezza, per l'espletamento delle loro funzioni

- Per assemblee, nel limite di 10 ore annue retribuite;

- Ai lavoratori che siano membri dei comitati direttivi delle confederazioni sindacali, dei comitati direttivi delle federazioni e dei sindacati provinciali della categoria, fino a 8 ore lavorative al mese, per la partecipazione alle riunioni degli organi stessi;

- Studenti: diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno. Nell'arco dell'anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati dall'impresa. Potrà comunque usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nelle unità che occupino almeno 18 dipendenti.

Riduzione d'orario

88 ore annue di permessi individuali. I permessi maturano in misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato (per gli operai discontinui un'ora ogni 25 ore).

I permessi maturati entro il 31.12 di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30.6 dell'anno successivo. In caso di mancato godimento è dovuto il trattamento economico sostitutivo.

Attenzione: L'entità dei permessi maturati è da riproporzionare alla durata del rapporto di lavoro indicata nel contratto individuale di lavoro che è stato sottoscritto ed alla prestazione di lavoro, se part-time.

Festività

- Oltre a quelle di legge, il Santo Patrono;

- 411: agli operai è corrisposto un trattamento economico pari a 8 ore della retribuzione (9,6 ore per i discontinui); per gli impiegati 1/25 della retribuzione.

Festività soppresse

Assorbite nella riduzione orario di lavoro.

Attenzione: Le ore di permesso sono da riproporzionare alla durata del rapporto di lavoro indicata nel contratto individuale di lavoro che è stato sottoscritto ed alla prestazione di lavoro, se part-time.

Malattia

- Impiegati:

Anzianità	Conservazione del posto	Retribuzione		
		100%	75%	50%
fino a 2 anni	6 mesi	primi 6 mesi	-	-
oltre 2 e fino a 6 anni	9 mesi	primi 6 mesi	-	restanti mesi
oltre 6 anni	12 mesi	primi 6 mesi	altri 3 mesi	restanti mesi

In caso di più malattie con riferimento ad un arco temporale di 30 mesi:

Anzianità	Conservazione del posto
fino a 2 anni	9 mesi
oltre 2 e fino a 6 anni	12 mesi
oltre 6 anni	15 mesi

Per i 3 mesi aggiuntivi l'impiegato ha diritto alla corresponsione dell'intero trattamento economico per il 1° mese e del 50% per i restanti.

- operai: conservazione del posto per 9 mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità (nel caso di più malattie o ricadute della stessa malattia tale periodo si intende riferito ad un arco temporale di 20 mesi consecutivi). L'operaio con un'anzianità superiore a 3 anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità (nel caso di più malattie o ricadute della stessa malattia tale periodo si intende riferito ad un arco temporale di 24 mesi consecutivi).

Trattamento economico: anticipazione dell'indennità INPS da parte del datore di lavoro, integrazione da parte della Cassa edile (anticipata dal datore di lavoro) risultante dall'applicazione dei seguenti coefficienti sul totale di paga base, contingenza, indennità territoriale ed elemento economico territoriale - per le malattie sorte dall'1.6.2008:

- 0,5495 per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 6 giorni;
- 1,0495 per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 12 giorni;
- 0,3795 dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS;
- 0,1565 dal 21° al 180°, per le giornate indennizzate dall'INPS;
- 0,5495 dal 181° al compimento del 365° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'INPS.

Il risultato ottenuto andrà altresì moltiplicato per 6,66 in modo da ottenere la quota di integrazione giornaliera.

Infortunio

a. Conservazione del posto:

- impiegati: fino alla data di rilascio da parte degli istituti competenti del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro;

- operai: fino a quando dura l'inabilità temporanea e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro dal competente istituto. In caso di malattia professionale, 9 mesi consecutivi (in caso di più malattie tale periodo si intende riferito ad un arco temporale di 12 mesi consecutivi). L'operaio che si infortuna o che sia colpito da malattia professionale in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione dell'anzianità;

b. Trattamento economico:

- impiegati:

Anzianità	Retribuzione		
	100%	75%	50%
fino a 2 anni	primi 6 mesi	-	-
oltre 2 e fino a 6 anni	primi 6 mesi	-	restanti mesi
oltre 6 anni	primi 6 mesi	altri 3 mesi	restanti mesi

Oltre detti limiti l'impresa è tenuta a corrispondere il 50% del trattamento economico previsto per la malattia, per l'ulteriore maggiore tempo di degenza.

- operai: in aggiunta a quanto dovuto dall'INAIL, integrazione Cassa Edile, anticipata dal datore di lavoro, risultante dall'applicazione dei seguenti coefficienti sul totale di paga base, contingenza, indennità territoriale ed elemento economico territoriale:

- 0,2538 dal giorno successivo all'infortunio e fino al 90° giorno;

- 0,0574 per i giorni dal 91° in poi.

Il risultato così ottenuto andrà moltiplicato per 5,71 in modo da ottenere la quota di integrazione giornaliera.

N.B. Trattamento economico per il periodo di carenza INAIL: a decorrere dall'1/10/2004 è introdotta una prestazione collaterale della Cassa Edile, integrativa di quanto dovuto per legge dal datore di lavoro, tale da garantire la normale retribuzione.

Maternità

Vale quanto previsto dal D.Lgs. 151/2001. Testo Unico sulla maternità, paternità e congedi parentali.

La misura dell'indennità per il periodo di congedo di maternità di cui all'art. 22, c. 1, del citato D.Lgs. è pari al 100% della retribuzione.

Congedo matrimoniale

- Impiegati: 15 giorni consecutivi di calendario con decorrenza della retribuzione;

- Operai: 15 giorni consecutivi di calendario con diritto al trattamento economico per 104 ore.

Permessi

Brevi permessi non retribuiti per giustificati motivi.

Sospensione/riduzione del lavoro o Cig

In caso di soste di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si tiene conto delle soste medesime quando queste nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata. Nel caso in cui superino i 30 minuti e l'impresa trattenga l'operaio nel cantiere, lo stesso ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.

In caso di sosta dovuta a cause meteorologiche l'operaio, a richiesta del datore di lavoro, è tenuto a trattenersi nel cantiere per tutta la durata della sosta con diritto alle integrazioni salariali secondo le norme di legge. Qualora le soste nel loro complesso superino le 2 ore nella giornata, per il periodo di permanenza nel cantiere, comprese le prime due ore, l'impresa è tenuta a corrispondere la differenza tra il trattamento di integrazione salariale e la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.

Prova

Operai	Durata
liv. 4	30 giorni lavorativi
specializzati	30 giorni lavorativi
qualificati	25 giorni lavorativi
altri operai	15 giorni lavorativi

Sono esenti dal periodo di prova gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto, sempre che quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni.

La malattia sospende il periodo di prova e l'operaio sarà ammesso a completare il periodo stesso qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso.

Impiegati	Durata
Cat. IS, I e II	6 mesi
Liv. 4, Cat. III, IV, IV primo impiego	3 mesi

L'impiegato che in epoca precedente di non oltre un anno abbia prestato servizio nella stessa impresa con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova già effettuato.

Attenzione: La durata della prova deve essere individuata in relazione al livello assegnato indicato nel contratto individuale di lavoro che è stato sottoscritto.

Preavviso

- Operai: il licenziamento o le dimissioni sono stabiliti 7 giorni lavorativi per gli operai con anzianità ininterrotta fino a 3 anni, e in 10 giorni lavorativi per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre 3 anni. I termini possono aver luogo in qualsiasi giorno della settimana;

- Impiegati (licenziamento):

fino a 5 anni di anzianità: 2 mesi per gli impiegati di Cat. IS, e I; 1,5 mesi per gli impiegati di Cat. II e Liv. 4; 1 mese per gli impiegati di Cat. III, IV e IV 1° impiego;

da 5 a 10 anni di anzianità: 3 mesi per gli impiegati di Cat. IS, e I; 2 mesi per gli impiegati di Cat. II e Liv. 4; 1,5 mesi per gli impiegati di Cat. III e IV;

Oltre 10 anni di anzianità: 4 mesi per gli impiegati di Cat. IS, e I; 3 mesi per gli impiegati di Cat. II e Liv. 4; 2 mesi per gli impiegati di Cat. III e IV.

I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese e in caso di dimissioni sono ridotti alla metà.

- Impiegati (dimissioni):

fino a 5 anni di anzianità: 1 mese per gli impiegati di Cat. IS, e I; 1 mese per gli impiegati di Cat. II e Liv. 4; 15 giorni per gli impiegati di Cat. III, IV e IV 1° impiego;

da 5 a 10 anni di anzianità: 2 mesi per gli impiegati di Cat. IS, e I; 1 mese per gli impiegati di Cat. II e Liv. 4; 1 mese per gli impiegati di Cat. III e IV;

Oltre 10 anni di anzianità: 3 mesi per gli impiegati di Cat. IS, e I; 2 mesi per gli impiegati di Cat. II e Liv. 4; 1 mese per gli impiegati di Cat. III e IV.

Attenzione: La durata del preavviso deve essere individuato in relazione al livello assegnato indicato nel contratto individuale di lavoro che è stato sottoscritto.

Assistenza integrativa

Le Parti concordano la costituzione di un Fondo Nazionale per l'assistenza sanitaria integrativa nel settore edile, volto al riconoscimento, per gli operai e per gli impiegati, di medesime prestazioni. Il Fondo sarà operativo dall'1.1.2019.

Contribuzione:

- a carico del datore di lavoro e a favore degli operai iscritti alle Casse Edili pari allo 0,60% da versare su un minimo di 120 ore, sulle seguenti voci retributive: minimo, contingenza, EDR e ITS; da versarsi in Cassa Edile, con le seguenti decorrenze: 0,35% dall'1.10.2018; 0,60% complessivo (0,25% + 0,35%) dall'1.1.2019;

- a carico del datore di lavoro a favore degli impiegati pari allo 0,26% sulle seguenti voci retributive: minimo, contingenza, EDR e premio di produzione da versarsi dall'1.10.2018.

Enti di previdenza e assistenza

Il datore di lavoro provvede al versamento della contribuzione dovuta ai fini assistenziali e previdenziali all'INPS. Provvede altresì al versamento del premio per infortunio e malattia professionale all'INAIL.

NOTA BENE: il presente documento ha solo finalità informativa. Per la completa analisi del dettaglio degli istituti contrattuali qui riportati, da approfondire anche in relazione alla natura del contratto di lavoro sottoscritto, si rimanda al testo integrale del vigente CCNL.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA | *Contrattazione nazionale*

Edili (industria) | CNEL F012 | CCNL | 19 aprile 2010

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini

Inizio validità : 1 aprile 2010 - Fine validità : 31 dicembre 2012

Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati

Articolo 81

Occupazione femminile e tutela della maternità

Le parti concordano, anche ai fini dell'attuazione dei principi di parità e pari opportunità di cui alle leggi 9.12.1977 n. 903 e 10.4.1991, n. 125, di verificare l'andamento dell'occupazione femminile nell'ambito dell'Osservatorio paritetico nazionale e concordano inoltre di demandare al Formedil la formulazione di programmi di formazione professionale da realizzare attraverso le Scuole Edili di cui all'art. 91 del C.C.N.L..

Al fine di praticare azioni positive per le lavoratrici già inserite nel settore saranno costituite Commissioni paritetiche costituite dalle Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali stipulanti il presente C.C.N.L..

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

La misura dell'indennità per il periodo di congedo di maternità di cui all'art. 22, primo comma, del decreto legislativo 26.3.2001, n.151, è pari al 100% della retribuzione.

I periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 valgono ai fini del diritto alla prestazione di cui all'allegato C) del presente C.C.N.L..